

Art. 79

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a ***maggioranza dei due terzi***¹ dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto ***non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge***².

¹ Tale tipologia di legge è votata da almeno 420 deputati e 210 senatori per un totale di 630 parlamentari su 945 (non so se i senatori a vita hanno diritto di voto, nel qual caso sarebbero 6 voti in più). Diversamente una legge sull'indulto o l'amnistia non potrebbe essere promulgata.

² Questo è l'unico caso in cui la legge può essere retroattiva, poiché non è punitiva ma volta al perdono di pene o reati commessi da chi ne potrà beneficiare (v. art. 25 comma 2)